Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 119 del 24 maggio 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 103

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 10 aprile 1997.

Approvazione dello statuto dell'Università.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 10 aprile 1997.

Approvazione dello Statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e, in particolare, gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato, di cui all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato del 10 giugno 1996, con la quale è stato approvato lo statuto dell'Università degli studi di Messina;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ateneo adottata nell'adunanza del 15 giugno 1996;

Vista la nota rettorale, prot. 861/sr, del 15 luglio 1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il testo dello statuto e le citate deliberazioni del senato accademico integrato e del consiglio di amministrazione, ai fini del prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto dal comma 9 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'esercizio del suddetto controllo non sono pervenuti rilievi da parte del Ministro;

Ritenuto che pertanto è stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Università;

Decreta:

Articolo unico

È emanato, ai sensi e per gli effetti della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo «Statuto dell'Università degli studi di Messina» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per conoscenza.

Messina, 10 aprile 1997

Il rettore: CUZZOCREA

ALLEGATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

1. L'Università degli Studi di Messina è una istituzione pubblica autonoma, che raccoglie la tradizione culturale dell'antico Studium messanense generale e la rinnova nella ricerca scientifica e nell'insegnamento, assecondando la vocazione mediterranea ed europea della città e della comunità dello stretto.

2. Nell'ambito dei principi di autonomia riconosciuti dalla Costituzione e specificati dalla legge, l'Università è retta dal presente statuto e dai regolamenti universitari.

3. L'Università ha sede in Messina. Fuori dalla sede ufficiale possono essere costituite, ai fini del più efficace svolgimento dei compiti istituzionali, strutture per la didattica e la ricerca scientifica, nonché strutture amministrative e di servizio.

4. L'Università ha un gonfalone e uno stemma.

ART. 2

1. L'Università garantisce la libertà didattica e di ricerca, e promuove il diritto allo studio, operando secondo i principi di democraticità, di partecipazione, di imparzialità, di trasparenza e di efficienza.

2. L'Università organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari. L'Università assicura l'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche.

ART. 3

1. L'attività didattica si svolge nell'osservanza delle norme sugli ordinamenti didattici e sul diritto allo studio.

2. L'Università rilascia i titoli di studio previsti dalla legge.

3. L'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo.

4. L'Università svolge anche attività di assistenza sanitaria , in connessione con l'insegnamento e la ricerca in campo medico, nei modi previsti dalla legge e dallo statuto

5. L'Università può svolgere attività di cooperazione e di consulenza con enti pubblici e privati.

ART. 4

1. L'università impegna prioritariamente le sue risorse per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali didattici e di ricerca.

2. L'Università promuove, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con la Regione Siciliana e altri enti territoriali, con gli ordini e i collegi professionali e con altri soggetti pubblici e privati, iniziative per favorire l'orientamento degli studenti nella scelta dell'indirizzo di studio, l'assistenza di essi durante lo svolgimento dei corsi e l'avvio alle professioni. L'Università può organizzare corsi intensivi a carico del bilancio universitario al fine di consentire agli studenti che si trovano in situazioni di svantaggio una più efficace partecipazione all'attività didattica; istituire corsi serali per gli studenti lavoratori; assegnare borse di studio agli studenti meno abbienti e più meritevoli, nonché istituire provvidenze per la partecipazione ai corsi di dottorato, di specializzazione e di perfezionamento post-universitari. L'Università promuove attività culturali favorendo anche l'organizzazione di strutture e di servizi autogestiti e lo scambio di studenti e docenti con paesi stranieri.

3. L'Università può curare la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, di mense, di residenze e di altri servizi collettivi, a favore di quanti in essa operano, anche in attuazione delle leggi sul diritto allo studio.

4. L'Università, riconoscendo l'importanza del ruolo svolto dal personale tecnico e amministrativo, assume iniziative per l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti nonché di altri lavoratori, anche in attuazione delle leggi sui servizi didattici integrativi.

5. Sulla base di apposite intese, l'Università può istituire, con altre università o altri enti pubblici, o privati, organismi o strutture di ricerca e di servizio comuni.

6. Non è ammessa alcuna forma di collaborazione che non sia coerente con i fini istituzionali dell'Università e conforme ai principi del presente statuto. La regolamentazione e i mezzi di finanziamento delle attività svolte in collaborazione devono essere resi pubblici nelle forme e con le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

7. L'Università assume tutte le iniziative per garantire ai disabili la piena fruizione dei servizi e l'adempimento dei doveri d'ufficio.

ART. 5

1. Le modalità di accesso delle associazioni di volontariato alle strutture e ai servizi dell'Università sono disciplinate dal regolamento generale.

ART. 6

1. L'Università si avvale, per l'adempimento dei compiti che la legge e lo statuto le assegnano, di contributi dello Stato, della Regione Siciliana e di altri soggetti pubblici e privati, dei contributi degli studenti, di rendite, donazioni o lasciti, di redditi di beni propri, di corrispettivi derivanti da contratti e da ogni altro provento previsto dalla legge.

TITOLO II

ORGANI DI ATENEO

ART. 7

1. Sono organi di governo dell'Università: il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione.

2. E' istituito il consiglio degli studenti, organo unitario di rappresentanza degli studenti.

ART. 8

1. Il rettore è eletto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà, nonché dai dirigenti amministrativi, dai rappresentanti degli studenti negli organi collegiali di governo dell'Università e dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo presenti negli organi stessi e nei consigli di facoltà. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso che, dopo tre votazioni, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza prescritta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio e valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

2. Il rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno, anche fuori ruolo; dura in carica tre anni e può essere rieletto anche consecutivamente una sola volta.

3. La convocazione del corpo elettorale per la elezione del rettore e fatta dal decano o, in caso di assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno centocinquanta giorni prima della scadenza del rettore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. E' compito del decano disporre che, dopo la convocazione del corpo elettorale, sia data tempestiva pubblicità alle candidature e ai programmi eventualmente presentati.

4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta e proclamato eletto dal decano al quale egli comunica formalmente l'accettazione entro cinque giorni dalla proclamazione. Il rettore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.

5. Nel caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del rettore dalla carica, il decano indice nuove elezioni entro quaranta giorni. Il rettore eletto a seguito di cessazione anticipata del rettore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del triennio successivo all'anno accademico in corso.

6. Il rettore nomina tra i professori di prima fascia a tempo pieno un pro-rettore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In caso di cessazione anticipata del rettore dalla carica, il pro-rettore esercita le funzioni rettorali di ordinaria amministrazione. La cessazione anticipata del rettore dalla carica e comunicata immediatamente dal pro-rettore al senato accademico appositamente convocato.

7. Il rettore è nominato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica.

8. Il rettore è il rappresentante legale dell'Università.

Spetta al rettore:

a) presentare all'inizio dell'anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;

b) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione, fissarne l'ordine del giorno e curare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

c) adottare direttive generali per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione centrale e delle singole strutture universitarie, formulando criteri organizzativi atti a garantire la individuazione delle responsabilità;

d) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;

e) stipulare contratti e convenzioni tra università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti, pubblici e privati, salva diversa disposizione di legge;

f) promuovere l'azione disciplinare nei confronti del personale e degli studenti, e comminare le relative sanzioni, salvo diverse disposizioni di legge;

g) adottare, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento dell'Università di competenza del consiglio di amministrazione, presentandoli, per la ratifica, alla riunione immediatamente successiva del consiglio stesso;

h) adottare ogni altro provvedimento che lo statuto o i regolamenti di ateneo attribuiscono alla sua competenza.

9. Il rettore può delegare a professori di ruolo a tempo pieno o ricercatori confermati, l'esercizio di funzioni rettorali in settori organici o di competenze determinate. Le deleghe sono conferite con decreto.

ART. 9

1. Il senato accademico è composto dal rettore, dal pro-rettore, dai presidi di facoltà, nonché da tre professori di ruolo di prima fascia, tre professori di ruolo di seconda fascia e tre ricercatori confermati , a tempo pieno, scelti secondo le modalità di cui al comma 3, in rappresentanza delle seguenti aree scientifico - disciplinari presenti nell'ateneo:

1) Scienze matematiche, informatiche e dell'ingegneria;

2) Scienze fisiche, della terra e agrarie;

3) Scienze chimiche;

4) Scienze biologiche;

5) Scienze dell'antichità, filologico - letterarie e storico - artistiche;

6) Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;

7) Scienze giuridiche;

8) Scienze mediche e veterinarie;

9) Scienze economiche, statistiche, politiche e sociali.

2. Le aree scientifico - disciplinari sono costituite almeno da tre discipline diverse coperte da tre professori di ruolo.

3. La rappresentanza di cui al primo comma e determinata procedendo preliminarmente all'elezione all'interno di ciascuna area, di un professore di ruolo di prima fascia, di un professore di ruolo di seconda fascia e di un ricercatore confermato. L'elezione avviene per categoria. Tra gli eletti sono sorteggiati i membri del senato accademico in ragione di un rappresentante per ciascuna area. Il regolamento generale disciplina il relativo procedimento garantendo la pariteticità delle diverse componenti in modo tale che risultano designati tre professori di ruolo di prima fascia, tre professori di ruolo di seconda fascia e tre ricercatori confermati.

4. L'elettorato attivo, all'interno di ciascuna area e per ciascuna delle tre componenti, spetta rispettivamente ai professori di prima e seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, e ai ricercatori anche non confermati.

5. I rappresentanti delle aree scientifico - disciplinari sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.

6. In presenza del rettore, il pro-rettore partecipa alle sedute con voto consultivo.

7. Alle sedute del senato accademico partecipa con voto consultivo il direttore amministrativo, che esercita funzioni di segretario. In caso di impedimento le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente amministrativo superiore più anziano in ruolo.

8. Il rettore può invitare a partecipare alle discussioni del senato accademico uno o piu delegati rettorali, esperti e, per le materie di particolare interesse per gli studenti, il presidente del consiglio degli studenti.

9. Il senato accademico è organo di indirizzo e di controllo ed esercita tutte le competenze relative alla programmazione delle attività didattiche e di ricerca dell'università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, spetta al senato accademico:

a) approvare, sentito il consiglio di amministrazione, il piano triennale di sviluppo dell'università;

b) predisporre ed approvare, sulla base del piano triennale di sviluppo, programmi annuali, generali o settoriali, per l'attività didattica e di ricerca;

c) promuovere la stipula di accordi di programma per l'attribuzione di finanziamenti ministeriali;

d) approvare, su proposta del rettore, le relazioni d'ateneo sull'attività didattica e di ricerca previste dalla legge;

e) assumere, anche d'intesa con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, iniziative rivolte nei diversi ambiti disciplinari alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

f) promuovere, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, l'interscambio culturale tra università e scuola;

g) disciplinare le forme e le procedure di cooperazione scientifica con altre università, amministrazioni dello stato e altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

h) esercitare sugli atti delle facoltà e delle altre strutture scientifiche, didattiche e di servizio il controllo di legittimità e, su istanza di un soggetto interessato, per una sola volta, nella forma del rinvio con richiesta di riesame, anche quello di merito.

10. Sono inoltre sottoposti alla deliberazione del senato accademico:

- la definizione dei criteri oggettivi per la ripartizione delle risorse finanziarie e del personale tecnico - amministrativo tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

- la ripartizione dei posti di professore e di ricercatore universitario tra le facoltà, la distribuzione delle borse di studio disponibili tra le aree disciplinari e la determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi destinati alla ricerca, tra i professori e i ricercatori confermati che ne hanno fatto domanda;

- l'approvazione del regolamento generale e del regolamento didattico d'ateneo;

- la istituzione, su proposta delle facoltà e dei dipartimenti interessati, di strutture didattiche, scientifiche e di servizio, ordinarie e speciali;

- ogni altro affare per il quale sia prescritta, o il rettore ritenga opportuna, la deliberazione del senato.

11. Il senato accademico è convocato dal rettore, in via ordinaria, di norma ogni sessanta giorni, in via straordinaria, ove occorra, o quando almeno un quarto dei componenti presenta una richiesta motivata al rettore.

12. Il senato accademico vota di regola a scrutinio palese e delibera a maggioranza semplice, quando non sia prevista una diversa maggioranza. In caso di parità di voti prevale la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del rettore.

13. I lavori del senato accademico sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti. Il regolamento può prevedere la costituzione di commissioni con funzione referente.

ART. 10

1. Compongono il consiglio di amministrazione:

a) il rettore;

b) il pro-rettore;

c) il direttore amministrativo;

d) due professori di prima fascia in ruolo;

e) due professori di seconda fascia in ruolo;

f) due ricercatori confermati;

g) due studenti aventi i requisiti di cui all'art.46;

h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

2. Del consiglio di amministrazione fanno anche parte un rappresentante dei soggetti pubblici e un rappresentante dei soggetti privati che contribuiscono al bilancio dell'Università, ciascuno dei quali versa annualmente una somma, accettata dal consiglio di amministrazione, senza vincolo di destinazione, non inferiore allo 0.5 per cento del finanziamento ministeriale relativo all'anno precedente per il funzionamento della università.

3. Al consiglio di amministrazione partecipano con voto consultivo: il direttore regionale delle entrate per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo; nonché un membro designato dalla Regione Siciliana, uno dalla Provincia Regionale di Messina, uno dal Comune di Messina, ed uno dalla Provincia di Reggio Calabria.

4. I membri indicati nei commi 2 e 3 non possono appartenere al personale docente e tecnico-amministrativo dell'ateneo, né avere rapporti di lavoro, contratti in corso o liti pendenti con l'Università. La mancata designazione dei membri di cui al comma 2, non inficia la regolare costituzione dell'organo.

5. Ogni Facoltà non può esprimere più di un rappresentante elettivo in seno al consiglio di amministrazione, ad eccezione degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. Le elezioni per la designazione dei membri elettivi di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, si svolgono all'interno delle rispettive categorie. Partecipano al consiglio gli eletti che, nell'ambito della categoria di appartenenza, conseguono la percentuale più alta. L'elettorato attivo per l'elezione del rappresentante dei ricercatori spetta anche ai ricercatori non confermati.

6. I membri elettivi chiamati a far parte del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

7. Il consiglio di amministrazione dura in carica due anni corrispondenti a due esercizi finanziari.

8. Il regolamento generale disciplina le modalità e i criteri per l'elezione dei professori, dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, in osservanza dei principi di cui al comma 5 del presente articolo. I membri elettivi del consiglio di amministrazione possono essere rieletti, anche consecutivamente, per una sola volta, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, i quali non sono rieleggibili. In caso di sopravvenienza di una causa di incompatibilità o di decadenza e in caso di cessazione anticipata dalla carica si fa luogo alla surroga, fermo restando quanto stabilito dal comma 5.

ART. 11

1. Il consiglio di amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.

2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) approvare il bilancio annuale di previsione dell'Università e il conto annuale consuntivo, su proposta del rettore, sentito il senato accademico;

b) ripartire le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo, sulla base di criteri stabiliti dal senato accademico, anche su proposte specifiche del medesimo;

c) deliberare, sentito il senato accademico, accordi di programma per l'attribuzione di contributi ministeriali, regionali o di altri enti e istituzioni;

d) ripartire, previo parere vincolante del senato accademico, tra i professori e i ricercatori che ne fanno domanda, i fondi destinati alla ricerca;

e) fissare, sentito il senato accademico, l'ammontare della tassa d'iscrizione e dei contributi universitari;

f) istituire, sentito il senato accademico, strutture speciali di servizio;

g) deliberare, su proposta del senato accademico, l'impiego delle risorse finanziarie per lo sviluppo del patrimonio edilizio e l'acquisizione delle apparecchiature e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e di servizio ;

h) gestire i diritti brevettuali e le quote universitarie di partecipazione ad organismi privati ed a società consortili per il loro sfruttamento ;

i) dare pareri in ordine agli atti del senato concernenti lo sviluppo dell'ateneo nei limiti della propria competenza;

l) deliberare su ogni altro affare per il quale sia prescritta o sia opportuna una deliberazione consiliare.

3. Il consiglio di amministrazione e convocato dal rettore di norma, in via ordinaria ogni trenta giorni, e in via straordinaria, ove occorra, o quando almeno un terzo dei componenti presenti una richiesta motivata al rettore.

4. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del rettore. Il regolamento interno può prevedere, in casi particolari, una maggioranza qualificata.

5. I lavori del consiglio di amministrazione sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti.

ART. 12

1. Il consiglio degli studenti, organo unitario di rappresentanza degli studenti, e composto da due studenti per ogni Facoltà, uno eletto dai rappresentanti degli studenti presso ciascun consiglio di facoltà, al loro interno, il secondo da tutti gli

studenti della Facoltà. Il regolamento degli studenti stabilisce i criteri e le procedure per le elezioni.

2. Il consiglio è costituito con decreto rettorale e dura in carica due anni.

3. Il consiglio esprime parere obbligatorio sugli schemi di deliberazione concernenti:

a) il piano triennale di sviluppo dell'Università;

b) il bilancio di previsione dell'Università;

c) il diritto allo studio;

d) gli indirizzi del senato accademico per l'organizzazione dell'attività didattica;

e) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

Gli schemi di deliberazione sono trasmessi dal rettore al consiglio che esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni, decorso il quale possono essere portati all'esame dell'organo competente.

4. Gli organi di governo dell'università possono chiedere il parere del consiglio su materie di interesse degli studenti.

5. Alla fine di ogni anno accademico il consiglio redige la relazione annuale sulla organizzazione generale della didattica e sul complesso dei servizi predisposti per gli studenti. La relazione è inviata al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio adotta, e il senato accademico approva, le regole generali delle attività culturali, sportive e ricreative autogestite dagli studenti.

7. Il presidente del consiglio degli studenti, o un suo delegato, partecipa alle sedute della commissione disciplinare, limitatamente ai procedimenti a carico degli studenti.

8. L'organizzazione e i lavori del consiglio degli studenti sono disciplinati da un regolamento interno.

TITOLO III

STRUTTURE PER LA DIDATTICA, LA RICERCA E L'ASSISTENZA SANITARIA

ART. 13

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche l'Università è organizzata in facoltà, articolate in corsi di laurea e di indirizzo di laurea, di diploma e in strutture didattiche speciali.

2. Per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica l'Università è organizzata in dipartimenti, in centri interdipartimentali e in strutture speciali per la ricerca scientifica.

3. Il Policlinico universitario "Gaetano Martino" è la struttura fondamentale ove si svolge l'attività didattica, scientifica e assistenziale della Facoltà di Medicina e Chirurgia. L'organizzazione e l'attività di assistenza sanitaria del Policlinico sono regolate dalla legge e dalle norme, approvate nei modi stabiliti dalla legge, allegate al presente statuto.

ART. 14

1. La Facoltà programma e coordina l'attività didattica e lo svolgimento dei corsi, in conformità al regolamento didattico di ateneo, per il conseguimento della laurea e del diploma universitario.

2. Sono organi della Facoltà:

- il consiglio di facoltà;

- il preside;

- i consigli di corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma.

3. In ogni Facoltà puo essere costituito un consiglio di presidenza. La composizione, le attribuzioni, il funzionamento e la durata in carica del consiglio di presidenza sono stabiliti dal regolamento di facoltà.

ART. 15

1. Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, nonché dai rappresentanti dei ricercatori e degli studenti designati in modo tale da assicurare una proporzionata presenza dei corsi di laurea. Il numero dei ricercatori è di un quarto dei professori di ruolo della facoltà; il numero degli studenti non puo essere inferiore a sei e superiore a dodici. Il numero dei rappresentanti dei ricercatori non può essere inferiore al numero dei rappresentanti degli studenti, e ove occorra il consiglio di Facoltà determina il necessario incremento. Al consiglio di Facoltà partecipano altresì un rappresentante elettivo del

personale tecnico-amministrativo, nonché il capo-ufficio della segreteria degli studenti della Facoltà con voto consultivo.

2. Il regolamento di facoltà determina il numero degli studenti che partecipano al consiglio di facoltà, le modalità di elezione delle varie rappresentanze e la durata delle cariche.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al primo comma dell'articolo precedente il consiglio provvede:

a) all'approvazione del regolamento di facoltà;

b) alla elaborazione dei piani didattici annuali e pluriennali della Facoltà (vincolanti per la Facoltà stessa), alla richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, alla destinazione degli stessi e di quelli esistenti ai settori scientifico-disciplinari ed ai relativi bandi di concorso;

c) alla copertura degli insegnamenti attivati con professori di ruolo, con professori a contratto o supplenti, nei modi previsti dalla legge.

d) alla proposta di nomina di studiosi o esperti di alta qualificazione scientifica o professionale al fine di sopperire a particolari esigenze didattiche per lo svolgimento di insegnamenti anche non fondamentali o caratterizzanti, quando non sia possibile provvedervi con professori o ricercatori universitari confermati in servizio, nonché alla proposta di studiosi o esperti di alta qualificazione scientifica o professionale per lo svolgimento di corsi integrativi di insegnamento attivati. La stipulazione del contratto avviene previo parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza. I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio. Il numero massimo dei contratti e stabilito dal regolamento didattico di ateneo, e comunque non può essere superiore a un decimo degli insegnamenti attivati nella facoltà.

e) alla attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori;

f) sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio, nei limiti stabiliti dalla legge;

g) alla approvazione dei piani di studio individuali in mancanza di consigli di corso di laurea e di diploma;

h) alla proposta di attivazione di corsi intensivi, a carico del bilancio universitario, in conformità alle leggi sul diritto allo studio;

i) alla formulazione dei criteri direttivi per la utilizzazione del personale tecnico-amministrativo e alla gestione dei fondi e degli altri beni assegnati alla Facoltà.

4. Il Consiglio, inoltre, formula proposte per l'organizzazione del servizio di tutorato e l'utilizzazione remunerata degli studenti per servizi di interesse della Facoltà nelle forme previste dalla legge; nonché per il coordinamento generale delle attività didattiche, la individuazione degli obiettivi e la definizione annuale delle linee programmatiche dell'università; provvede, a quanto altro attribuito alla sua competenza dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

5. Alle sedute concernenti i professori di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia; a quelle concernenti i professori di seconda fascia

partecipano tutti i professori di ruolo; a quelle concernenti i ricercatori partecipano i professori di ruolo ed i rappresentanti dei ricercatori.

6. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari, il bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento, o per supplenza o mediante contratti non partecipano i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.

7. Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi, della determinazione dei piani di studio individuali e la individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo della Facoltà e dell'Università.

8. Il rappresentante elettivo del personale tecnico-amministrativo partecipa soltanto alle sedute riguardanti il personale stesso ; il capo ufficio della Segreteria degli studenti partecipa soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione della didattica.

9. Alla attribuzione dei compiti didattici, sentiti gli interessati, provvede il consiglio, nella sua composizione limitata ai professori di ruolo o fuori ruolo e ai rappresentanti dei ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze scientifiche di ognuno, salvi i diritti fissati dalla legge.

10. I lavori del consiglio sono disciplinati da un regolamento interno. Il professore di ruolo di prima fascia, presente all'adunanza, con minore anzianità nel ruolo, svolge le funzioni di segretario del consiglio.

ART. 16

1. Il preside è eletto dal consiglio di Facoltà tra i professori di prima fascia, di ruolo e fuori ruolo, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale ed e nominato con decreto del rettore. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai rappresentanti dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di Facoltà. Gli elettori sono convocati dal decano della Facoltà. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 1-7 dell'art.8 dello statuto.

2. Il preside dura in carica tre anni ed è rieleggibile, anche consecutivamente, per una sola volta. Egli designa un vicario tra i professori ordinari che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza, e può nominare uno o più delegati tra i professori di ruolo o fuori ruolo e tra i ricercatori confermati facenti parte del consiglio di Facoltà. Il vicario e i delegati sono nominati con decreto rettorale.

3. Il preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il consiglio di Facoltà, fissa l'ordine del giorno, e ne attua le deliberazioni. In particolare spetta al preside:

a) organizzare l'attività didattica e vigilare sullo andamento della Facoltà;

b) provvedere alla gestione ordinaria dei fondi e dei beni assegnati alla Facoltà, nei limiti fissati dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché dal consiglio di Facoltà;

c) presentare, alla fine di ogni anno accademico, una relazione sullo stato della Facoltà al consiglio e al rettore.

ART. 17

1. Nelle Facoltà che comprendono più corsi o più indirizzi di laurea, o uno o più corsi di diploma, sono istituiti i consigli di corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma.

2. Fanno parte dei consigli previsti nel primo comma i professori di ruolo, fuori ruolo e supplenti afferenti ai corsi, i ricercatori confermati o loro rappresentanti, nonché rappresentanti degli studenti. Alle sedute del consiglio, aventi ad oggetto questioni che coinvolgono il personale tecnico-amministrativo, può partecipare, con voto consultivo, su invito del presidente, un rappresentante del personale stesso.

3. Ogni consiglio è presieduto da un professore di ruolo o fuori ruolo, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dal regolamento di Facoltà e nominato con decreto rettorale.

4. Il presidente dura in carica tre anni ed e rieleggibile, anche consecutivamente, per una sola volta.

5. Il presidente convoca e presiede il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.

6. E' compito del consiglio collaborare con le facoltà nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche; esprimere pareri e fare proposte su ogni questione attinente al corso di laurea di indirizzo di laurea e di diploma, compresa la destinazione dei posti di ruolo e l'attivazione degli insegnamenti di competenza del consiglio di facoltà; esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, in conformità alle direttive impartite dal consiglio di facoltà; adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

7. Il regolamento di facoltà definisce, ove occorra, il numero e le modalità di elezione dei rappresentanti dei ricercatori; stabilisce il numero e le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti; nonché le modalità per la designazione del rappresentante del personale tecnico - amministrativo di cui al comma 2; fissa la durata delle cariche. Il regolamento disciplina, altresì, il funzionamento dei consigli.

ART. 18

1. Le scuole di specializzazione provvedono alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, con la collaborazione delle facoltà e dei dipartimenti.

2. Le scuole di specializzazione sono istituite con decreto del rettore su proposta del consiglio di facoltà, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

3. Ciascuna scuola, anche se comprendente più indirizzi, ha un solo consiglio direttivo, composto dai docenti della scuola e dai rappresentanti degli specializzandi. Il consiglio sovraintende a tutte le attività della scuola, ne coordina i corsi ed elegge un direttore che lo presiede tra i docenti di ruolo della scuola. Il direttore è nominato con decreto del rettore, convoca e presiede il consiglio e cura l'attuazione delle deliberazioni consiliari.

4. Il direttore della scuola rimane in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente per una sola volta.

5. Il regolamento della scuola stabilisce il numero e le modalità di elezione dei rappresentanti degli specializzandi e disciplina lo svolgimento dei lavori del consiglio.

ART. 19

1. I dottorati di ricerca si svolgono presso le facoltà e i dipartimenti interessati, abilitati allo scopo, anche in consorzio con facoltà o dipartimenti di altre università, secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 20

1. Ai dipartimenti afferiscono i professori e i ricercatori di un settore disciplinare o di più settori disciplinari, omogenei per fini o per metodo, presenti nell'Ateneo, e che chiedono di farvi parte. I dipartimenti possono articolarsi in più sezioni con organi e competenze distinte. I professori e i ricercatori che non esercitano la facoltà di scelta nel termine fissato dal regolamento generale di ateneo, sono assegnati a un dipartimento con delibera del senato accademico, sentiti gli interessati e la facoltà di appartenenza e tenuto conto delle loro competenze. Il senato accademico interpella, prima dell'assegnazione, il dipartimento cui intende destinarlo.

2. Nessun professore o ricercatore può far parte di più dipartimenti. Resta salvo il diritto dei professori e dei ricercatori di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

3. Il regolamento generale stabilisce i presupposti e il procedimento per la costituzione dei dipartimenti, le modalità per l'ammissione dei professori e dei ricercatori. Per la costituzione di un dipartimento occorre di regola la partecipazione di un numero minimo di dodici tra professori e ricercatori, di cui almeno sei professori di ruolo o fuori ruolo. Il Senato Accademico può autorizzare la costituzione di dipartimenti atipici, con la partecipazione di un minimo di sette tra professori e ricercatori, di cui almeno quattro professori di ruolo o fuori ruolo. In tali ipotesi, la delibera va adeguatamente motivata con riguardo alla specifica caratterizzazione disciplinare e previo accertamento dell'esistenza delle condizioni di cui al successivo comma 4. Il venire meno dei numeri minimi sopra indicati comporta la cessazione del dipartimento se la composizione minima non viene ricostituita entro il 31 ottobre dell'anno accademico successivo. Alla cessazione del dipartimento si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 52, n.3.

4. La costituzione di un dipartimento presuppone l'individuazione delle risorse materiali e del personale tecnico - amministrativo necessari per il suo funzionamento, in relazione alla struttura e alle finalità del dipartimento stesso.

ART. 21

1. Il dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica; concorre, nelle forme previste dai regolamenti universitari e dal regolamento di dipartimento, allo svolgimento delle attività didattiche, nonché alla organizzazione e allo

svolgimento dei corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari; fa proposte alle Facoltà interessate in ordine alla attivazione degli insegnamenti e alle modalità della loro copertura; può presentare al senato accademico indicazioni e proposte ai fini del coordinamento dell'attività di ricerca.

2. E' salva in ogni caso la libertà di ricerca dei singoli professori e ricercatori.

ART. 22

1. Sono organi del dipartimento:

- il consiglio
- il direttore
- la giunta.

ART. 23

1. Il consiglio di dipartimento provvede allo svolgimento dei compiti di cui al precedente art.21. In particolare spetta al consiglio:

a) approvare il piano finanziario e le richieste di finanziamento;

b) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento;

c) stabilire i criteri generali per l'utilizzazione del personale tecnico-amministrativo, degli spazi e degli strumenti;

d) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

e) deliberare la partecipazione a centri interdipartimentali o ad altre istituzioni scientifiche;

f) esercitare ogni altra funzione che lo statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono.

2. Il consiglio e composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento, da un rappresentante degli iscritti ai dottorati di ricerca nonché da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Del consiglio fa parte il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Il regolamento di dipartimento stabilisce le modalità per la elezione dei rappresentanti elettivi e la loro durata in carica.

ART. 24

1. Il direttore di dipartimento rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio e la giunta di dipartimento e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del dipartimento e ne riferisce almeno una volta all'anno al consiglio di dipartimento e al rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

2. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento fra i professori di ruolo e fuori ruolo, secondo modalità stabilite dal regolamento di dipartimento, ed è nominato con decreto del rettore. Il direttore dura in carica tre anni ed e rieleggibile, anche *consecutivamente, per una sola volta.*

ART. 25

1. La giunta del dipartimento coadiuva il direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni delegate dal consiglio. La giunta è presieduta dal direttore del dipartimento ed è composta, in misura paritaria, da professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia e da ricercatori confermati. Della giunta fa parte il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Alle sedute della giunta partecipa il rappresentante del personale tecnico - amministrativo presente nel consiglio del dipartimento quando si trattano affari concernente lo stesso personale.

2. Le modalità di elezione e il numero dei componenti della giunta sono stabiliti dal regolamento del dipartimento. Nella giunta debbono essere rappresentata le sezioni del dipartimento. La giunta dura in carica tre anni.

ART. 26

1. Il segretario amministrativo del dipartimento è nominato con decreto del *rettorale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto*, dai regolamenti universitari e dal regolamento di dipartimento.

ART. 27

1. Per particolari attività di ricerca, su proposta di più dipartimenti, possono essere costituiti, con decreto rettorale, previa deliberazione del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, centri interdipartimentali di ricerca. Le finalità, l'organizzazione, la durata e l'attività dei centri sono disciplinate dall'atto costitutivo, dai regolamenti universitari e dal regolamento interno.

ART. 28

1. Le strutture speciali per la didattica e la ricerca scientifica sono costituite dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e, rispettivamente, i consigli di facoltà ed i consigli di dipartimento interessati, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa e di partecipazione agli organi di governo dei rappresentanti dei professori, dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. Ciascuna struttura è retta da un regolamento interno.

TITOLO IV

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

ART. 29

1. L'Università è organizzata in modo da assicurare l'autonomia degli organi e delle strutture, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione.

2. L'Università assicura la partecipazione ai procedimenti amministrativi, la pubblicità degli atti e l'accesso ai documenti, secondo le norme di legge vigenti e le modalità di attuazione previste da apposito regolamento emanato dal senato accademico.

3. La programmazione costituisce il metodo ordinario dell'azione amministrativa.

ART. 30

1. Il regolamento generale di ateneo disciplina l'amministrazione e i servizi generali dell'Università; le modalità di elezione degli organi universitari; le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza di tutte le rappresentanze negli organismi collegiali dell'università, non previste dalla legge e dallo statuto; le modalità di costituzione di strutture speciali per la didattica e la ricerca e di strutture di servizio; quanto altro previsto dallo statuto e dalle leggi vigenti.

2. Il regolamento generale è deliberato dal senato accademico, su proposta del rettore, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà, i consigli di dipartimento, nonché il consiglio degli studenti per gli aspetti di sua competenza, ed e sottoposto ai controlli previsti dalla legge.

ART. 31

1. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi per il conseguimento delle lauree e dei diplomi e stabilisce i criteri generali per la costituzione delle scuole di specializzazione, nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale dei titoli di studio.

2. il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di costituzione e di svolgimento dei corsi formativi previsti dalla legge, nonché dei corsi di preparazione all'esercizio professionale e ai concorsi pubblici, di aggiornamento e di perfezionamento professionale, istituiti nell'Università.

3. Il regolamento didattico di ateneo è deliberato dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche ed e approvato secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 32

1. Il regolamento degli studenti e deliberato dal senato accademico, su proposta del rettore, sentiti il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti, e stabilisce i diritti e i doveri degli studenti concernenti l'attività didattica e le attività complementari, tenuto conto dei compiti che la legge e lo statuto assegnano all'università.

2. Il regolamento stabilisce, inoltre, i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento di una commissione, presieduta da un delegato del rettore, con il compito di adottare le misure disciplinari, anche cautelari, previste dalla legge, per gli studenti.

ART. 33

1. I regolamenti di facoltà disciplinano, in conformità al regolamento didattico di ateneo, l'organizzazione didattica e l'articolazione dei corsi per il conseguimento della laurea e del diploma; determinano il numero dei rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di facoltà, di corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma; definiscono le modalità di uso dei beni assegnati alla facoltà e di funzionamento dei servizi; dispongono su ogni altra materia prevista dalla legge, dallo statuto e dal regolamento didattico di ateneo.

2. I regolamenti di facoltà sono approvati dal consiglio di facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma.

3. I regolamenti dei dipartimenti disciplinano l'organizzazione della ricerca, le modalità di assunzione delle collaborazioni esterne e quanto altro previsto dalla legge e dallo statuto.

4. I regolamenti delle scuole di specializzazione disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole stesse nell'osservanza dei principi stabiliti dal regolamento generale.

5. I regolamenti delle facoltà e dei dipartimenti disciplinano i criteri per la costituzione dei corsi di dottorato di ricerca organizzati dalle facoltà e dai dipartimenti, nel rispetto del principio di autonomia didattica e della libertà di insegnamento dei docenti e in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

6. I regolamenti dei dipartimenti e delle scuole di specializzazione sono approvati dai rispettivi consigli.

ART. 34

1. Il servizio di tutorato previsto dalla legge e disciplinato da apposito regolamento deliberato dal senato accademico, sentiti i consigli delle strutture didattiche e il consiglio degli studenti.

2. Il senato accademico puo disciplinare con proprio regolamento forme di collaborazione degli studenti ed attività connesse ai servizi resi, nei modi e nei limiti previsti dalla legge sul diritto allo studio.

3. Per i profili economico - finanziari, inerenti ai servizi sopra indicati, delibera il consiglio di amministrazione.

ART. 35

1. L'organizzazione e la gestione del Policlinico universitario sono disciplinate dalle norme contenute nell'allegato1 del presente statuto, del quale costituisce parte integrante.

ART. 36

1. L'organizzazione amministrativa dell'Università e disciplinata dal regolamento degli uffici e del personale tecnico - amministrativo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge. Il regolamento è deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

2. L'organizzazione deve essere informata ai criteri di efficienza, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi che assicurino l'efficacia dell'azione amministrativa e l'individuazione delle responsabilità.

3. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti tecnici e amministrativi dei poteri di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa necessari per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi di governo dell'Università, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

4. L'incarico di direttore amministrativo e attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, secondo le disposizioni di legge.

5. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione secondo le norme vigenti.

6. Le modalità per lo svolgimento dei concorsi e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, nonché quanto attiene allo stato giuridico ed economico dei dirigenti, sono regolate dalle vigenti disposizioni di leggi e relative norme di attuazione. La graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita dal consiglio di amministrazione.

7. Il regolamento prevede la costituzione di un ufficio competente per i provvedimenti disciplinari a carico del personale tecnico - amministrativo, presieduto da un delegato del rettore e composto da rappresentanti dello stesso personale.

8. Per il conseguimento di obiettivi specifici il regolamento può prevedere la stipulazione di contratti a tempo determinato per acquisire collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, fissandone i presupposti e i limiti, con oneri a carico del bilancio universitario. La stipulazione dei contratti e autorizzata con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

ART. 37

1. E' istituita una commissione mista, composta da professori, ricercatori e personale tecnico - amministrativo, con il compito di promuovere gli adempimenti

necessari per garantire la sicurezza e la dignità della persona umana nel luogo di lavoro e pari opportunità per le lavoratrici e i lavoratori all'interno dell'Università.

2. Il regolamento generale stabilisce le modalità di costituzione della commissione e specifica le sue competenze.

ART. 38

1. Tutti i regolamenti previsti dal presente statuto sono approvati a maggioranza assoluta dai competenti organi collegiali.

2. Il senato accademico esercita il controllo di legittimità sui regolamenti di cui all'art. 33 del presente statuto entro il termine di sessanta giorni dalla loro trasmissione, e puo rinviarli per una sola volta all'organo deliberante con l'indicazione delle disposizioni ritenute in contrasto con la legge, con lo statuto e con le deliberazioni dello stesso senato accademico. Nel caso in cui l'organo deliberante non comunichi di aver provveduto alla modifica delle disposizioni rinviate in conformità alla deliberazione del senato accademico entro trenta giorni dalla sua recezione, l'organo di controllo delibera, entro il ventesimo giorno successivo, l'annullamento delle disposizioni stesse. In mancanza di rinvio i regolamenti si intendono approvati.

3. Negli stessi termini di cui al comma precedente il senato accademico può disporre, per una sola volta, il rinvio motivato per riesame del merito di singole disposizioni regolamentari. Se entro trenta giorni dal rinvio l'organo deliberante conferma le disposizioni rinviate, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta, il regolamento è emanato dal rettore.

4. Le eventuali revisioni o integrazioni dei regolamenti approvati sono sottoposte al procedimento di controllo di cui ai commi precedenti.

TITOLO V

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 39

1. Un apposito regolamento, denominato regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità, approvato nelle forme previste dalla legge, disciplina i criteri di gestione dei beni e dei fondi a disposizione dell'Università, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio del bilancio, la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa, la tenuta dei conti di cassa e le verifiche bimestrali di cassa, la pubblicità dei bilanci e quant'altro richiesto dalla legge.

2. Il regolamento dispone l'istituzione di un collegio di revisori dei conti, a fini di controllo, stabilendo le modalità della costituzione e le competenze. Il collegio e costituito da tre revisori ufficiali dei conti, scelti dal consiglio di amministrazione tra sei nominativi designati dall'organo responsabile dall'albo nazionale dei revisori. Il collegio dei revisori designa al suo interno il presidente.

3. I componenti il collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni finanziari, non sono revocabili, salvo grave inadempienza, e possono essere confermati, anche consecutivamente, per una sola volta.

ART. 40

1. Le strutture speciali di servizio per la gestione di apparecchiature necessarie per l'espletamento di attività di interesse generale o comune a piu strutture didattiche o scientifiche, ovvero per la gestione di apparecchiature o strumenti scientifici complessi, sono costituite, sentito il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti interessati, dal consiglio di amministrazione che ne determina l'organizzazione, i compiti e la durata. Alla gestione di queste strutture provvedono un comitato tecnico-scientifico e un direttore, in conformità alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo, che disciplina la procedura della loro costituzione. Le singole strutture possono darsi un regolamento interno.

ART. 41

1. Le Facoltà e le altre strutture didattiche ordinarie, nonché le strutture di ricerca e di servizio, previste dalla legge e dal presente statuto sono centri di spesa senza autonomia di bilancio. Ai dipartimenti è attribuita autonomia finanziaria e di bilancio.

2. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione individuano con deliberazione, conforme e motivata, le strutture speciali cui e attribuita autonomia finanziaria, di spesa e di bilancio, nei limiti fissati dal regolamento di cui all'art. 39.

ART. 42

1. Gli atti di spesa dell'università, compresi quelli delle strutture e dei centri cui e attribuita autonomia finanziaria e di spesa, non sono soggetti al controllo della Corte dei Conti.

ART. 43

1. E' istituito un nucleo di valutazione interna composto da quattro professori universitari di ruolo o fuori ruolo e da un dirigente amministrativo con il compito di verificare, in relazione agli obiettivi di sviluppo dell'università e con riguardo a parametri di riferimento determinati dal nucleo stesso, anche su indicazione degli organi generali di direzione nonché a indicatori del contesto territoriale, la produttività della gestione complessiva delle risorse pubbliche impiegate nella università, e in particolare la produttività della didattica e della ricerca, la congruità tra le risorse disponibili e i compiti delle singole strutture, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. La deliberazione di costituzione del nucleo di valutazione è adottata dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il nucleo è autonomo; ha accesso ai documenti amministrativi concernenti i compiti assegnatigli; puo chiedere informazioni, anche mediante questionari, agli uffici e agli utenti dei servizi; redige almeno una relazione annuale e la presenta al senato accademico e al consiglio di amministrazione. I membri del nucleo restano in carica tre anni e possono essere nominati, anche consecutivamente, per due sole volte.

3. E' costituito un apposito ufficio a disposizione del nucleo. Per lo svolgimento dei suoi compiti il nucleo puo servirsi, previa delibera del consiglio di amministrazione, di esperti con incarichi determinati.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 44

1. L'organizzazione didattica dell'università è costituita dalle facoltà, dai corsi di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma, elencati nell'allegata tabella A, e dalle strutture didattiche speciali elencate nelle allegate tabelle B, C e D.

2. L'organizzazione dell'attività di ricerca dell'università e costituita dai dipartimenti, elencati nell'allegata tabella E, nonché dai centri interdipartimentali, elencati nell'allegata tabella F, e dalle strutture speciali per la ricerca elencati nell'allegata tabella G.

ART. 45

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo, salva l'autonomia organizzativa delle strutture didattiche.

2. Le cariche elettive previste dal presente statuto sono assunte con effetto dal 1° novembre successivo alle elezioni e hanno termine il 31 ottobre dell'anno prefissato di scadenza, salvo il caso di elezione o di surroga per cessazione anticipata dell'eletto dalla carica ricoperta.

3. Nell'ipotesi di elezione anticipata o di surroga il periodo intercorrente tra la data della elezione anticipata o della surroga e quella di scadenza del mandato non va computato ai fini dell'applicazione del principio di alternanza nelle cariche elettive.

ART. 46

1. Le elezioni previste dal presente statuto si svolgono con metodo del voto limitato ai due terzi degli eligendi, ove non sia diversamente disposto. Se la cifra risultante non corrisponde a un numero intero essa viene arrotondata all'unità superiore.

2. Nei casi previsti dallo statuto la surroga nei posti rimasti vacanti è possibile soltanto nel caso in cui il surrogante abbia conseguito il numero minimo di voti richiesto dalle norme relative alla elezione. La cessazione anticipata di uno dei rappresentanti elettivi indicati nell'art.9, comma 3, comporta una elezione suppletiva all'interno dell'area scientifico - disciplinare e della categoria cui appartiene il rappresentante stesso. La cessazione anticipata di uno dei rappresentanti di cui all'art.10, comma 5, comporta la surroga del rappresentante stesso con un rappresentante della categoria cui appartiene il rappresentante cessato e di una facoltà non rappresentata in seno al consiglio di amministrazione.

3. Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva alle cariche previste nel presente statuto soltanto se risultano iscritti ad un corso di laurea o di diploma universitario. Non hanno legittimazione elettorale passiva gli studenti già in possesso di laurea o di diploma universitario salvo quanto previsto nel successivo comma 5.

4. Gli studenti fuori corso o ripetenti non hanno la legittimazione passiva alle cariche previste dal presente statuto, ma non decadono da quelle cui sono stati eletti.

5. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Università decadono con il conseguimento della laurea o del diploma universitario. Il conseguimento del diploma non comporta decadenza se il diplomato si iscrive, senza soluzione di continuità, a uno dei corsi di laurea consecutivi.

6. Le elezioni previste dal presente statuto sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo quanto previsto dalla legge per le rappresentanze studentesche ed eccettuate le designazioni rimesse dallo statuto ad organi collegiali.

ART. 47

1. Le cariche di rettore e di prorettore sono incompatibili con ogni altra carica elettiva prevista dal presente statuto.

2. La carica di delegato del rettore è incompatibile con la carica di membro elettivo del consiglio di amministrazione e del senato accademico.

3. La carica di membro elettivo del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di membro elettivo del senato accademico e del consiglio degli studenti.

4. Le cariche di membro elettivo del senato accademico, del consiglio di amministrazione sono incompatibili con la carica di presidente del consiglio di corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma universitario, nonché con la carica di direttore di dipartimento e di scuola di specializzazione.

5. La carica di preside di facoltà è incompatibile con la carica di presidente di consiglio di corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma universitario, di direttore di dipartimento e di scuola di specializzazione, nonché con la carica di membro del consiglio di amministrazione.

6. Le cariche di presidente di consiglio di corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma universitario sono incompatibili con la carica di direttore di dipartimento e di scuola di specializzazione.

7. La carica di componente elettivo del CIP dell'Azienda Policlinico e incompatibili con la carica di delegato del rettore, di membro elettivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione, nonché con le cariche di presidente di consiglio di corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma universitario, direttore di dipartimento e di scuola di specializzazione.

8. La carica di responsabile di un centro di spesa con autonomia di bilancio ordinario o speciale non è compatibile con altre cariche elettive e con le cariche di pro-rettore e di delegato del rettore.

9. La carica di componente del nucleo di valutazione è incompatibile con le cariche di delegato del rettore, di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, nonché con le cariche di preside, di presidente di consiglio di corso di laurea, di indirizzo e di diploma e direttore di dipartimento.

10. Uno stesso studente non può far parte di più organi collegiali dell'università compreso il consiglio degli studenti.

ART. 48

1. Alle cariche accademiche di rettore, di pro-rettore, di delegato del rettore, di membro elettivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione, di preside, di direttore di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma universitario, nonché di direttore di scuola di specializzazione, possono accedere (secondo le modalità già definite negli articoli precedenti) soltanto i professori di ruolo o fuori ruolo e i ricercatori impegnati a tempo pieno.

2. Alle cariche di cui al primo comma possono accedere anche i professori e i ricercatori impegnati a tempo definito, purché nell'atto di accettazione della carica, a norma del regolamento generale, dichiarino di optare con effetto immediato per il regime di tempo pieno per tutta la durata della carica. L'accettazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla comunicazione ufficiale del decreto di nomina. La dichiarazione del rettore eletto è presentata al professore decano; negli altri casi la dichiarazione è presentata al rettore.

ART. 49

1. Qualora, in conseguenza dell'applicazione degli artt.47 e 48 e del divieto di reiterazione delle cariche, risulti impossibile il funzionamento di una struttura, il Senato Accademico puo, con delibera motivata, autorizzare una deroga alle precedenti disposizioni per un periodo non superiore ad un triennio e per una sola volta.

ART. 50

1. Se non e diversamente disposto, gli organi collegiali dell'Università deliberano a maggioranza semplice, con la partecipazione della metà più uno dei componenti. Gli assenti giustificati nelle forme previste dal regolamento generale non sono computati ai fini del calcolo del numero legale.

2. Ai fini della determinazione del numero legale e del computo della maggioranza assoluta si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei rappresentanti degli studenti solo se partecipano alla seduta, fatte salve quelle del consiglio di amministrazione.

3. La partecipazione agli organi collegiali è obbligatoria; il regolamento generale stabilisce le sanzioni accademiche per le inadempienze reiterate. Per i membri elettivi o designati l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle sedute degli organi collegiali comporta la decadenza dal mandato. La decadenza è dichiarata con decreto rettorale, secondo le modalità del regolamento generale.

ART. 51

1. In caso di necessità e di urgenza il senato accademico e il consiglio di amministrazione possono adottare le deliberazioni di cui all'art. 12, comma 3, lettere a) e b), anche in mancanza del parere preventivo del consiglio degli studenti. In tale caso il rettore comunica tempestivamente il parere del consiglio degli studenti sul piano triennale al ministero competente, e quello sul bilancio di previsione al consiglio di amministrazione.

ART. 52

1. Gli istituti universitari esistenti alla data di entrata in vigore dello statuto sono regolati dalle leggi vigenti, salvo quanto stabilito nei commi seguenti. Dalla stessa data non possono essere costituiti nuovi istituti.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto fanno anche parte del consiglio di istituto tutti i ricercatori afferenti all'istituto. I direttori di istituto sono equiparati ai direttori di dipartimento ai fini di cui al precedente articolo 47.

3. Entro il termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore del presente statuto, gli istituti esistenti devono essere disattivati con deliberazione del senato accademico. I professori e i ricercatori che ne fanno parte possono aderire ai dipartimenti esistenti o promuovere la costituzione di nuovi dipartimenti. Il consiglio di amministrazione decide sulla destinazione dei beni degli istituti disattivati, su proposta del consiglio di istituto interessato e sentito il senato accademico. Il regolamento generale stabilisce le procedure e le modalità per la disattivazione degli istituti e per la nuova destinazione del personale tecnico-amministrativo.

4. Permangono operanti i dipartimenti, i centri interdipartimentali e le scuole di specializzazione, nonché le strutture speciali didattiche, scientifiche e di servizio esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto. Il regolamento generale stabilisce i tempi e i modi per il loro adeguamento alle disposizioni statutarie e regolamentari.

ART. 53

1. In fase di prima applicazione dello statuto il rettore, previo parere vincolante del senato accademico, disciplina con decreto, ove necessario, le materie riservate al regolamento generale di ateneo. In particolare, con lo stesso procedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto il rettore dispone, per il rinnovo, entro i tre mesi successivi, del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei membri elettivi dei consigli di facoltà, di corso di laurea, di indirizzo di laurea e di diploma, degli organi di gestione di dipartimento e delle altre strutture speciali

didattiche, di ricerca e di servizio. Il regolamento generale deve essere approvato dal nuovo senato accademico entro nove mesi dal suo insediamento.

ART. 54

1. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono parificati ai ricercatori agli effetti previsti dal presente statuto.

2. I professori incaricati stabilizzati ancora in servizio al momento di entrata in vigore del presente statuto, partecipano ai consigli di facoltà con le prerogative che la legge loro attribuisce.

ART. 55

1. Il rettore ha diritto a una indennità annuale di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

2. Con il procedimento previsto nel comma precedente si può assegnare al consiglio degli studenti un fondo per le spese inerenti ai lavori del consiglio. Le modalità di gestione del fondo sono disciplinate dal regolamento del consiglio stesso.

Art. 56

1. L'università, affida mediante convenzione, la gestione degli impianti sportivi universitari e l'organizzazione dell'attività sportiva universitaria a un ente sportivo pubblico o privato, operante senza scopo di lucro, organo periferico o sezione di un ente sportivo universitario nazionale, senza alcun onere a carico del bilancio universitario.

2. La convenzione deve prioritariamente assicurare, l'esercizio dell'attività sportiva agli studenti, al personale universitario e alle loro associazioni, determinandone i costi e predisponendo i controlli opportuni. La convenzione non puo avere durata superiore a tre anni e non è tacitamente rinnovabile.

3. Il regolamento generale definisce le modalità per la costituzione e la composizione di un comitato sportivo universitario che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo dell'attività sportiva.

ART. 57

1. Le norme che limitano la rieleggibilità alle cariche universitarie, previste dal presente statuto diventano operanti soltanto dopo l'avvenuta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 53.

2. Il consiglio degli studenti e costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto. A tal fine il rettore, sentito il senato accademico, predispone un regolamento provvisorio per la sua elezione.

3. Dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti dallo stesso previsti non sono applicabili le disposizioni legislative e regolamentari preesistenti incompatibili.

ART. 58

1. La revisione dello statuto e dell'allegato 1 e deliberata dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il consiglio di amministrazione. La modificazione delle tabelle allegate A, B, C, D, E, F, e G, e deliberata a maggioranza semplice e non comporta revisione dello statuto.

2. La revisione del regolamento generale di ateneo e deliberata dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il consiglio di amministrazione.

3. La revisione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberata dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico.

4. La revisione del regolamento didattico di ateneo è deliberata dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, anche su proposta del consiglio di una struttura didattica, sentito il consiglio di amministrazione, i consigli delle strutture didattiche interessate e il consiglio degli studenti, per gli aspetti di loro competenza.

5. Il presente statuto entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I regolamenti di ateneo entrano in vigore dopo quindici giorni dalla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del ministero competente.

6. Le norme di revisione dello statuto e dei regolamenti di ateneo sono sottoposte alle forme di controllo previste dalla legge per la formazione dello statuto e dei regolamenti, e sono emanate con decreto del rettore. Le nuove norme statutarie e le nuove norme regolamentari entrano in vigore entro i termini previsti dal comma precedente.

Allegato 1 allo statuto

STATUTO DELL'AZIENDA POLICLINICO UNIVERSITARIO

ART. 1

Il Policlinico "G. Martino" è una azienda autonoma dell'università di Messina ; opera come ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione ed è sede di istruzione e di ricerca scientifica nell'ambito della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

L'Azienda Policlinico Universitario (A.P.U.) e dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile, ed e regolata dalla legge, dallo Statuto dell'Università, dal regolamento interno e dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Azienda.

L'attività assistenziale e organizzata nel quadro dei fini istituzionali propri dell'Università secondo linee di coordinamento e di indirizzo stabilite dal Consiglio di Facoltà.

ART. 2

Sono organi dall'A.P.U. :

- Il Direttore Generale
- Il Comitato di indirizzo e programmazione
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 3

Il Direttore Generale (D.G.) dell'A.P.U. è nominato con Decreto motivato del Rettore all'interno di una terna di nomi proposta dal Consiglio di Facoltà.

L'incarico del D.G. è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile per non piu di un mandato ; non puo comunque essere affidato a persone che abbiano compiuto 65 anni. Il D.G. ha poteri gestionali analoghi a quelli attribuiti al D.G. delle aziende ospedaliere, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 4 e 9 del presente Statuto, e assume, su delega del Rettore, la rappresentanza legale dell'A.P.U.

I candidati vengono individuati mediante avviso pubblico fra quanti siano in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti alle funzioni da svolgere ed attestanti qualità professionali di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita da almeno cinque anni.

Il D.G. presenta una relazione consuntiva annuale dell'attività svolta dall'A.P.U. e le modalità attuative del piano di sviluppo, trasmettendone copia al Rettore, al Consiglio di Facoltà e al Comitato di indirizzo e programmazione. Il Rettore può

autorizzare il D.G. per le materie di sua competenza, ad avvalersi, anche con contratto di diritto privato, di esperti di comprovata competenza a norma dell'art.7, comma 6 del Decreto Legislativo n° 29/'93.

Il Rettore, sentiti il Consiglio di Facoltà ed il Comitato di indirizzo e programmazione, puo risolvere il contratto con il D.G. per grave inadempimento degli obblighi assunti o gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'A.P.U.

ART. 4

Il Comitato di indirizzo e programmazione :

1 - formula criteri generali

a) per l'approvvigionamento annuale di beni e servizi proposti dal D.G. ;

b) per il riparto degli stanziamenti finanziari tra le singole strutture assistenziali

c) per la formazione della pianta organica assistenziale in rapporto alla determinazione dei carichi di lavoro e compatibilmente con le risorse finanziarie allo scopo disponibili nel bilancio del Policlinico ;

2 - approva il piano annuale di riparto degli stanziamenti finanziari predisposto dal D.G. per le singole strutture assistenziali, tenendo conto, in particolare, delle prestazioni effettuate nell'anno precedente;

3 - approva la pianta organica assistenziale dell'A.P.U. predisposta dal D.G.;

4 - approva il piano di sviluppo pluriennale dell'A.P.U., il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo predisposti dal D.G ;

5 - esprime parere sulle attività tecnico-amministrative e sugli investimenti connessi alle attività sanitarie e su ogni altra questione sottoposta dal D.G. o dal Direttore Sanitario (D.S.) al suo esame ;

6 - identifica, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 11, le unità operative assistenziali, la loro tipologia e le loro finalità.

Il Comitato di indirizzo e programmazione è composto :

dal Rettore, con funzioni di Presidente ;

da Preside (del Consiglio) di Facoltà con funzioni di vice Presidente vicario ;

dal Direttore Generale ;

da nove componenti del Consiglio di Facoltà eletti con scadenza triennale e non

rieleggibili più di una volta anche consecutivamente ;

dal Direttore Sanitario, con voto consultivo ;

dal Direttore Amministrativo , con voto consultivo ;

da un rappresentante del Consiglio di Amministrazione dell'Università ;

da due rappresentanti del personale tecnico - amministrativo.

ART. 5

Il Direttore Amministrativo (D.A.) viene nominato con decreto del Rettore su proposta del D.G. , e scelto tra i dirigenti dell'Università, tra esperti di provata competenza ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n°502, modificato con Decreto Legislativo del 7 Dicembre 1993 n°517 ;

Il D.A. dirige i servizi amministrativi dell'A.P.U. e fornisce parere al D.G. per gli atti relativi alle materie di competenza.

Il D.A. dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per una sola volta. L 'Incarico non può comunque essere affidato a persone che abbiano compiuto 65 anni.

Il D.A. cessa dall'incarico entro tre mesi dalla nomina del nuovo D.G., salva espressa conferma.

ART. 6

Il Direttore Sanitario (D.S.) dell'A.P.U. dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi e igienico-sanitari. Fornisce parere al D.G. sugli atti relativi alle materie di competenza.

Il D.S. è nominato dal D.G. su una rosa di nomi proposta dal Consiglio di Facoltà. L'incarico può essere attribuito a :

a) un Professore di ruolo del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia preferibilmente con competenze specifiche nell'ambito igienico-sanitario ;

b) un esperto di comprovata competenza ai sensi del comma 7 dell'art.3 del Decreto Legislativo n°502/'92 e successive modificazioni.

Il D.S. dura in carica cinque anni è può essere riconfermato solo per un mandato. L'incarico non può essere attribuito a persone che abbiano compiuto il 65° anno di età.

Cessa dall'incarico entro tre mesi dalla nomina del nuovo Direttore Generale, salva espressa conferma.

ART. 7

Il rapporto di lavoro del D.G., del D.A. e del D.S. è a tempo pieno ed è incompatibile con qualunque altra attività ed è regolato da contratto di diritto privato secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo n° 502/'92 e successive modifiche.

Inoltre, per i pubblici dipendenti nominati D.G., D.A., e D.S. si applicano le disposizioni dei commi 8, 9 e 11 dell'art.3 del Decreto Legislativo n° 502/'92 e successive modifiche.

Il D.A. ed il D.S., secondo quanto previsto dall'art.3, comma 6 e 7 del Decreto Legislativo n°502/'92, possono essere motivatamente sospesi o dichiarati decaduti con provvedimenti motivati del D.G. o del Rettore, sentito il Consiglio di Facoltà. Quando il provvedimento di sospensione o di decadenza è adottato dal Rettore deve essere sentito il D.G.

ART. 8

La Consulta Sanitaria (C.S.) e un organo elettivo con funzioni di consulenza organizzativo-sanitaria dell'A.P.U.

Fanno parte della C.S. dieci dirigenti di 2° livello e dieci dirigenti di primo livello del ruolo sanitario, rappresentativi delle diverse aree funzionali assistenziali, ed un rappresentante per livello e categoria del personale non medico. Tali componenti durano in carica tre anni e non sono rieleggibili piu di una volta anche consecutivamente ; le modalità di elezioni saranno definite da apposito regolamento. La Consulta Sanitaria è presieduta dal Direttore Sanitario e svolge i compiti previsti dall'art.3, comma 12, del Decreto Legislativo n°502/'92 e modificato dal Decreto Legislativo n°517/'93.

ART. 9

Il Consiglio di Facoltà (C.F.) esercita attività di coordinamento e indirizzo sulla organizzazione dell'attività assistenziale in funzione della didattica e, sentiti i dipartimenti, della ricerca. A tale scopo la Facoltà esamina la relazione annuale predisposta dal Direttore Generale sull'attività svolta dall'A.P.U. e, sulla base delle proposte dello stesso, fornisce gli indirizzi di sviluppo per gli anni successivi.

E' compito inoltre del Consiglio di Facoltà esprimere parere sui protocolli di intesa tra Università e Regione che regolamentano l'apporto dell'A.P.U. alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché sui modelli organizzativi delle attività assistenziali e sulle loro articolazioni all'interno dell'A.P.U., compresa la attribuzione di locali.

Rientra, inoltre, nelle competenze del Consiglio di Facoltà ogni altra attività prevista dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 10

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri di cui uno designato dal M.U.R.S.T., uno designato dal Ministero del Tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria Generale dello Stato ed uno designato dalla Regione. I revisori, ad eccezione dei rappresentanti del Ministero del Tesoro e del M.U.R.S.T., devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili previsti dall'art.1 del Decreto Legislativo n°88 del 27.01.1992.

Le modalità per la nomina dei Revisori e le funzioni del Collegio sono quelle previste dal comma 13 dell'art.3 del Decreto Legislativo n°502/'92, come modificato dal Decreto Legislativo n°517/'93.

ART. 11

L'apporto dell'A.P.U. all'attività assistenziale ed ai processi di formazione professionale del Servizio Sanitario si svolge nell'ambito di specifici protocolli di intesa con la Regione nel rispetto delle finalità istituzionali preminenti della didattica e della ricerca.

L'organizzazione dell'A.P.U. e articolata in unità operative ai fini di assistenza sanitaria e formazione di figure professionali nell'ambito del S.S.N. e si attua in analogia ai principi fissati per l'azienda ospedaliera, fatta salva la possibilità di sperimentare nuove forme organizzative più aderenti ai fini didattici e scientifici.

La pianta organica delle singole U.O., tenendo conto dei compiti didattico-scientifici del personale universitario, e adeguatamente maggiorata rispetto a quella di analoghe strutture ospedaliere. Tale maggiorazione dovrà aver luogo senza oneri per l'Ateneo né storni di risorse per le altre Facoltà, ma con fondi propri del Bilancio dell'Azienda Policlinico. Le modalità di reclutamento del personale medico e paramedico vengono definite nel regolamento interno dell'A.P.U., nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 12

Il Personale docente e non docente dei ruoli universitari, che svolge attività assistenziali nell'ambito dell'A.P.U., assume i diritti e i doveri del personale ospedaliero di uguale qualifica e funzione, fatte salve le norme derivanti dal proprio stato giuridico.

La corrispondenza ai livelli ospedalieri ed alla dirigenza sanitaria deve tenere conto del rispettivo ruolo di appartenenza e della specialità delle funzioni.

Il regolamento interno dell'A.P.U. definisce i criteri per l'equiparazione prevista nei commi precedenti e le modalità di gestione del personale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 13

L'acquisizione delle attrezzature e delle apparecchiature destinate all'assistenza sanitaria, gli adeguamenti retributivi e gli incrementi per il personale ai fini assistenziali o connessi, ovvero comunque conseguenti all'attuazione dei protocolli di intesa con la Regione Siciliana, gravano sul bilancio dell'A.P.U. in attuazione del principio di autonomia gestionale, patrimoniale e contabile dell'azienda.

ART. 14

I beni immobili del Policlinico e delle altre strutture assistenziali della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché tutti i beni e le attrezzature già acquisiti e allo stato destinati a fini assistenziali sono assegnati in uso gratuito dall'Università all'A.P.U. Gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria gravano sul bilancio dell'A.P.U.

Le modificazioni di destinazioni d'uso dei beni immobili, per trasformazioni o per trasferimento delle unità operative assegnatarie, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il D.G. ed il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

L'elenco dei beni di cui ai commi precedenti e approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta congiunta del Rettore e del D.G.. Le attrezzature acquisite ai fini didattici e scientifici con finanziamenti specifici restano in dotazioni alle attuali strutture, salva diversa motivata determinazione degli Organi Accademici della Facoltà e dei Dipartimenti, nelle rispettive competenze, in ordine alla loro differente utilizzazione in rapporto ed esigenze di carattere generale.

ART. 15

Il D.G., sentito il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, propone al Rettore per l'approvazione il regolamento interno ed il regolamento di amministrazione e contabilità dell'A.P.U. Il Rettore può rinviare all'organo proponente il progetto di regolamento entro il termine di sessanta giorni, con l'indicazione delle disposizioni ritenute in contrasto con la legge e/o con lo statuto generale dell'Ateneo. Nel caso in cui il D.G. non provveda alla modifica delle disposizioni rinviate entro trenta giorni, il Rettore provvede in sostituzione, sentito il Senato Accademico.

ART. 16

L'azienda deve chiudere il bilancio in pareggio. La contabilità economico-finanziaria e patrimoniale dell'A.P.U. dovrà essere tenuta separata rispetto a quella degli esercizi precedenti alla costituzione della stessa.

TABELLA A

FACOLTA'

- FACOLTA' DI ECONOMIA
- FACOLTA' DI FARMACIA
- FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
- FACOLTA' DI INGEGNERIA
- FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
- FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
- FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA
- FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
- FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.
- FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
- FACOLTA' DI SCIENZE STATISTICHE

CORSI DI LAUREA

FACOLTA' DI ECONOMIA

Corso di laurea in Economia bancaria
Corso di laurea in Economia e commercio

FACOLTA' DI FARMACIA

Corso di laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche
Corso di laurea in Farmacia

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Corso di laurea in Giurisprudenza

FACOLTA' DI INGEGNERIA

Corso di laurea in Ingegneria civile
Corso di laurea in Ingegneria elettronica
Corso di laurea in Ingegneria dei materiali

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

Corso di laurea in Filosofia
Corso di laurea in Lettere
Corso di laurea in Lingue e letterature straniere

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Corso di laurea in Medicina e chirurgia
Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

Corso di laurea in Medicina veterinaria

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Corso di laurea in Lingue e letterature straniere
Corso di laurea in Materie letterarie
Corso di laurea in Scienze dell'educazione

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

Corso di laurea in Chimica
Corso di laurea in Chimica industriale
Corso di laurea in Fisica
Corso di laurea in Matematica
Corso di laurea in Scienze biologiche
Corso di laurea in Scienze naturali

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

Corso di laurea in Scienze politiche

FACOLTA' DI SCIENZE STATISTICHE

Corso di laurea in Scienze statistiche, demografiche e sociali

INDIRIZZI DI LAUREA

FACOLTA' DI ECONOMIA

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
INDIRIZZI:
- Economia assicurativa e previdenziale
- Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari

FACOLTA' DI INGEGNERIA

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE
INDIRIZZI:
- Edile
- Geotecnica
- Idraulica
- Strutture
- Trasporti

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA
INDIRIZZI:
- Biomedica
- Calcolatori elettronici
- Controlli automatici
- Microelettronica
- Strumentazione
- Telecomunicazioni

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

CORSO DI LAUREA IN LETTERE

INDIRIZZI:

- Classico
- Moderno

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

INDIRIZZI:

- Filologico letterario
- Linguistico glottodidattico
- Storico culturale

FACOLTA'DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

INDIRIZZI:

- Filologico letterario
- Linguistico glottodidattico
- Storico culturale

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

INDIRIZZI:

- Educatori professionali extrascolastici
- Esperti nei processi formativi
- Insegnanti di scuola secondaria superiore

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

CORSO DI LAUREA IN FISICA

INDIRIZZI:

- Didattico e di storia della fisica
- Fisica applicata
- Fisica della materia
- Fisica nucleare e subnucleare
- Geofisica e fisica dell'ambiente
- Teorico generale

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

INDIRIZZI:
- Applicativo
- Didattico
- Generale

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

INDIRIZZI:
- Politico amministrativo
- Politico economico
- Politico internazionale
- Politico sociale
- Storico politico

DIPLOMI UNIVERSITARI

FACOLTA' DI ECONOMIA

D.U. in Economia e gestione dei servizi turistici

FACOLTA' DI FARMACIA

D.U in Tecniche erboristiche

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

D.U. in Logopedia
D.U. per Ortottista ed assistente in oftalmologia
D.U. in Tecnico di audiometria ed audioprotesi
D.U. in Terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

D.U in Informatica

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

D.U in Servizio sociale

FACOLTA' DI SCIENZE STATISTICHE

D.U. in Statistica

TABELLA B

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

FACOLTA' DI ECONOMIA

Scuola di specializzazione in Diritto dell'economia
Scuola di specializzazione per Revisori e certificatori di bilanci societari

FACOLTA' DI FARMACIA

Scuola di specializzazione in Farmacognosia

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Scuola di specializzazione in Allergologia ed immunologia clinica
Scuola di specializzazione in Anatomia patologica
Scuola di specializzazione in Anestesia e rianimazione
Scuola di specializzazione in Audiologia
Scuola di specializzazione in Biochimica e chimica clinica
Scuola di specializzazione in Cardiologia
Scuola di specializzazione in Chimica applicata all'igiene
Scuola di specializzazione in Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva
Scuola di specializzazione in Chirurgia generale I°
Scuola di specializzazione in Chirurgia generale II°
Scuola di specializzazione in Chirurgia generale III°(ad indirizzo oncologico)
Scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica
Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva
Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica
Scuola di specializzazione in Dermatologia e venereologia
Scuola di specializzazione in Ematologia
Scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio

Scuola di specializzazione in Farmacologia
Scuola di specializzazione in Fisica sanitaria
Scuola di specializzazione in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Scuola di specializzazione in Geriatria
Scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia
Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva
Scuola di specializzazione in Igiene mentale
Scuola di specializzazione in Immunoematologia e trasfusione
Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio
Scuola di specializzazione in Malattie del fegato e del ricambio
Scuola di specializzazione in Malattie infettive
Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro
Scuola di specializzazione in Medicina dello sport
Scuola di specializzazione in Medicina Fisica e riabilitazione
Scuola di specializzazione in Medicina interna
Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia
Scuola di specializzazione in Nefrologia I°
Scuola di specializzazione in Nefrologia II°
Scuola di specializzazione in Neurochirurgia
Scuola di specializzazione in Neurofisiopatologia
Scuola di specializzazione in Neurologia
Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile
Scuola di specializzazione in Oftalmologia
Scuola di specializzazione in Oncologia
Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia
Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria
Scuola di specializzazione in Parassitologia medica
Scuola di specializzazione in Patologia clinica
Scuola di specializzazione in Pediatria
Scuola di specializzazione in Psichiatria
Scuola di specializzazione in Psicologia clinica
Scuola di specializzazione in Radiologia
Scuola di specializzazione in Tossicologia medica
Scuola di specializzazione in Urologia

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale
Scuola di specializzazione in Sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Scuola di specializzazione in Pedagogia speciale per i disadattati psichici

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

Scuola di specializzazione in Biochimica marina
Scuola di specializzazione in Microbiologia applicata
Scuola di specializzazione in Tecnologie chimiche di processo

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Scuola diretta a fini speciali di Disegno anatomico
Scuola diretta a fini speciali di Tecnico di laboratorio biomedico
Scuola diretta a fini speciali per Strumentisti di sala operatoria
Scuola diretta a fini speciali per Tecnici di anestesia e rianimazione
Scuola diretta a fini speciali per Tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale

TABELLA C

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

- Angiologia
- Chirurgia laparoscopica di base
- Dermatologia tropicale
- Elettroencefalografia clinica
- Epilettologia ed elettroencefalografia clinica
- Igiene mentale e dell'adolescenza
- Medicina delle farmacotossicodipendenze
- Medicina dell'immigrazione e del turismo
- Medicina del mare
- Medicina psicosomatica
- Neurologia dell'età evolutiva
- Neurologia e psichiatria d'urgenza
- Parassitologia del territorio
- Psicodiagnostica dei disturbi della personalità
- Rischi e patologia del lavoro
- Storia della medicina
- Tecniche strumentali nella diagnostica oftalmologica

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

- Chirurgia dei tessuti molli
- Controllo igienico-sanitario dei prodotti della pesca
- Medicina dello sport del cavallo

TABELLA D

DOTTORATI DI RICERCA ATTIVI

con sede amministrativa in Messina

- Archeologia e storia dell'arte greca e romana
- Biologia delle alghe
- Diagnostica non invasiva
- Diritto della navigazione e dei trasporti
- Farmacognosia
- Fisica
- Fisiologia equina
- Fisiopatologia chirurgica pediatrica
- Fisiopatologia della riproduzione umana
- Geofisica dell'ambiente e del territorio
- Italianistica (Lett. Umanistica)
- Matematica
- Medicina sperimentale
- Metodologie della filosofia
- Morfologia delle specie ittiche e degli uccelli
- Neuro scienze dello sviluppo
- Normative dei paesi della CEE relative al benessere e protezione animale
- Oftalmologia veterinaria
- Pedagogia interculturale
- Scienze ambientali (ambiente marino e risorse)
- Scienze chimiche
- Scienze farmaceutiche
- Scienze morfologiche
- Statistica e risorse ambientali nel quadro del complesso sistema socio economico
- Storia antica
- Storia del republicanesimo e costituzionalismo (sec.XVI-XX) idee politiche, istituzioni, società
- Strumenti matematici per l'economia e la finanza

DOTTORATI DI RICERCA

Con sedi consorziate

- Chimica dei materiali per usi speciali - sede amministrativa: Università degli Studi di Reggio Calabria
- Diritto commerciale - sede amministrativa: Università degli Studi di Catania
- Diritto delle imprese in crisi - sede amministrativa: Università degli Studi di Napoli "Federico II"
- Diritto Privato dell'economia - sede amministrativa: Università degli Studi di Catania
- Diritto privato generale - sede amministrativa: Università degli Studi di Palermo
- Diritto processuale civile - sede amministrativa: Università degli Studi di Napoli "Federico II"
- Diritto pubblico dell'economia e delle imprese - sede amministrativa: Università degli Studi di Cagliari
- Discipline Microbiologiche - sede amministrativa: Università degli Studi di Catania
- Discipline romanistiche (diritto romano e diritto dell'antichità) - sede amministrativa: Università degli Studi di Palermo
- Economia aziendale - sede amministrativa: Università degli Studi di Catania
- Economia e politica agraria - sede amministrativa: Università degli Studi di Catania
- Economia e Politica agraria - sede amministrativa: Università degli Studi di Palermo
- Estetica e teoria delle arti - sede amministrativa: Università degli Studi di Palermo
- Farmacologia e tossicologia veterinaria - sede amministrativa: Università degli Studi di Napoli "Federico II"
- Filologia e letteratura bizantina - sede amministrativa: Università degli Studi di Torino
- Filologia greca e latina - sede amministrativa: Università degli Studi di Catania

- Filologia romanza ed italiana - sede amministrativa: Università degli Studi Roma "La Sapienza"
- Fisiopatologia chirurgica - sede amministrativa: Università degli studi di Palermo
- Francesistica (attuali metodologie di analisi del testo letterario) - sede amministrativa: Università degli Studi di Catania
- Funzioni, uffici ed attività amministrative in materia tributaria - sede amministrativa: Università degli studi di Catania
- Gastro-endocrinologia pediatrica - sede amministrativa: Università degli Studi di Parma
- Ingegneria delle strutture - sede amministrativa: Università degli Studi di Catania
- Informatica - sede amministrativa: Università degli Studi di Catania
- Ispezione degli alimenti di origine animale - sede amministrativa: Università degli Studi di Napoli "Federico II"
- Letteratura scientifica e tecnica greca e latina - sede amministrativa: Università degli Studi di Perugia
- Microbiologia biofarmaceutica - sede amministrativa: Università degli studi di Catania
- Microrganismi e ambiente - sede amministrativa: Università degli Studi di Napoli
- Modelli di formazione, analisi teorica e comparazione - sede amministrativa: Università degli Studi della Calabria (Cosenza)
- Neuropsicopatologia dei processi di apprendimento in età evolutiva - sede amministrativa: Università degli Studi Napoli
- Problemi civilistici della persona - sede amministrativa: Università degli Studi di Salerno
- Produzione ed igiene degli alimenti di origine animale - sede amministrativa: Università degli Studi di Sassari
- Procedura penale - sede amministrativa: Università degli Studi di Palermo
- Retorica - sede amministrativa: Università degli Studi di Torino

- Riqualificazione e potenziamento della rete stradale - sede amministrativa: Università degli Studi di Catania
- Scienze biochimiche e biomolecolari - sede amministrativa: Università degli Studi di Catania
- Scienze biologiche forensi - sede amministrativa: Università degli Studi di Napoli "Federico II"
- Scienze criminalistiche - sede amministrativa: Università degli Studi di Catania
- Scienze merceologiche - sede amministrativa: Università degli Studi di Bari
- Scienze microbiologiche - sede amministrativa: Università degli Studi di Napoli
- Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche - sede amministrativa: Università degli Studi di Macerata
- Storia (Storia moderna) - sede amministrativa: Università degli Studi di Catania
- Storia del diritto, delle istituzioni e della cultura giuridica e medievale, moderna e contemporanea - sede amministrativa: Università degli Studi di Genova
- Storia economica - sede amministrativa: Università degli Studi di Napoli "Federico II"
- Storia medievale - sede amministrativa: Università degli Studi di Palermo
- Tecnologia ed economia dei processi dei prodotti per la salvaguardia dell'ambiente - sede amministrativa: Università degli Studi di Catania

TABELLA E

DIPARTIMENTI

Dipartimento di Biologia animale ed ecologia marina
Dipartimento di Biomorfologia
Dipartimento di Chimica industriale
Dipartimento di Chimica inorganica, chimica analitica e chimica fisica
Dipartimento di Chimica organica e biologica
Dipartimento di Costruzioni e tecnologie avanzate
Dipartimento di Diritto romano e storia della scienza romanistica
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Fisica della materia e tecnologie fisiche avanzate
Dipartimento di Igiene med. preventiva e sanità pubblica
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Medicina e farmacologia veterinaria
Dipartimento di Medicina interna e terapia medica
Dipartimento di Patologia umana
Dipartimento di Rappresentazione e progetto
Dipartimento di Scienza dell'antichità
Dipartimento di Scienze merceologiche
Dipartimento di Statistica
Dipartimento di Studi politici e sociali "V.Tomeo"
Dipartimento di Studi sulla civiltà moderna
Dipartimento di Studi tardo-antichi, medievali ed umanistici
Dipartimento Farmaco biologico
Dipartimento Farmaco chimico

ISTITUTI

FACOLTA' DI ECONOMIA

Istituto di Diritto commerciale e del lavoro
Istituto di Diritto privato
Istituto di Diritto pubblico
Istituto di Economia aziendale
Istituto di Economia degli intermediari finanziari
Istituto di Economia montana e forestale
Istituto di Matematica
Istituto di Ragioneria
Istituto di Scienze economiche, sociali e finanziarie
Istituto di Storia economica e sociale

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Istituto di Diritto privato
Istituto di Diritto processuale
Istituto di Diritto pubblico
Istituto di Economia e finanza
Istituto di Scienze filosofiche e sociali

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

Istituto di Filosofia
Istituto di Lingue

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Istituto di Chirurgia generale
Istituto di Chirurgia pediatrica e genetica medica
Istituto di Chirurgia toracica e cardiovascolare

Istituto di Clinica medica e terapia med.gen.e spec.
Istituto di Clinica oncologica e di ricerche sui tumori
Istituto di Clinica pediatrica
Istituto di Dermatologia
Istituto di Discipline chirurgiche generali e speciali
Istituto di Farmacologia
Istituto di Fisica medica, sanitaria e ambientale
Istituto di Fisiopatologia chirurgica e propedeutica clinica
Istituto di Ginecologia
Istituto di Malattie infettive
Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni
Istituto di Microbiologia
Istituto di Neuropsichiatria infantile
Istituto di Odontostomatologia
Istituto di Oftalmologia
Istituto di Patologia generale
Istituto di Parassitologia medica
Istituto di Patologia medica e medicina mediterranea
Istituto di Pediatria medica preventiva e sociale
Istituto di Psichiatria
Istituto di Scienze neurologiche e neurochirurgiche
Istituto di Scienze radiologiche
Istituto di Scienze urologiche
Istituto di Tisiologia, malattie respiratorie e fisiopatologia respiratoria
Istituto pluridisciplinare di Anestesiologia rianimazione e terapia intensiva
Istituto pluridisciplinare di Fisiologia umana
Istituto pluridisciplinare di Scienze biochimiche e biochimica clinica
Istituto policattedra di Metodologia clinica e terapie chirurgiche
Istituto policattedra di Medicina del lavoro
Istituto policattedra di Otorinolaringoiatria

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

Istituto di Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia
Istituto di Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica
Istituto di Ispezione degli alimenti di origine animale
Istituto di Malattie infettive, profilassi e polizia vet.
Istituto di Ostetricia e ginecologia veterinaria
Istituto di Patologia generale ed anatomia patologica veterinaria
Istituto di Patologia speciale e clinica chirurgica veterinaria
Istituto di Zootecnia generale

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Istituto di Filosofia
Istituto di Lettere classiche
Istituto di Lingue e letterature germaniche e slave
Istituto di Lingue e letterature romanze
Istituto di Pedagogia
Istituto di Scienze storiche e geografiche "De Capraris"
Istituto di Storia dell'arte

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

Istituto di Botanica
Istituto di Chimica dei composti eterociclici
Istituto di Fisiologia generale
Istituto di Scienze della terra
Istituto policattedra di Microbiologia

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

Istituto di Economia, statistica e analisi del territorio
Istituto di Scienze giuridiche
Istituto di Storia del diritto e delle istituzioni
Istituto di Storia "G.Gingari"
Istituto di Studi internazionali e comunitari

TABELLA F

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI

Centro interdipartimentale di Citopatologia ed istochimica
Centro interdipartimentale di Elaborazione e analisi statistica dell'informazione scientifica e tecnologica
Centro interdipartimentale di Informazioni farmaco tossicologiche
Centro interdipartimentale di Metodologie informatiche
Centro interdipartimentale di Ricerca di protezione ambientale e sanità
Centro interdipartimentale di Ricerca per la diagnosi e cura dell'epilessia
Centro interdipartimentale di Ricerca per la medicina del sonno
Centro interdipartimentale di Ricerca sul tema "Pubblico e privato nella organizzazione sociale"
Centro interdipartimentale di Servizi per la diffrattometria a raggi X
Centro interdipartimentale di Servizi per la microscopia elettronica
Centro interdipartimentale di Studi umanistici
Centro interdipartimentale di Tossicologia sperimentale ambientale e del lavoro

TABELLA G

SEMINARI

- Seminario Biologico
- Seminario Chimico
- Seminario Fisico
- Seminario Matematico
- Seminario Naturalistico

CENTRI UNIVERSITARI

Centro di Ateneo per lo studio e la documentazione della criminalità mafiosa - Facoltà di Lettere e Filosofia

Centro di Calcolo elettronico (CECUM) - Centro di Ateneo

Centro di Documentazione per la storia dell'Università di Messina - Centro di Ateneo

Centro Studi discipline economiche e tributarie - Facoltà di Economia

Centro Studi sul Canadà - Facoltà di Scienze Politiche

Centro universitario di Studi sui trasporti (CUST) - Facoltà di Giurisprudenza

CENTRI INTERUNIVERSITARI

- Centro interuniversitario Biblioteca italiana telematica (CI-BIT) - sede amministrativa: Università degli Studi di Pisa
- Centro interuniversitario dei Paesi in via di sviluppo (CIRPS) - sede amministrativa: Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- Centro interuniversitario del Pensiero e delle istituzioni politiche meridionali - sede amministrativa: Università degli Studi di Catania
- Centro interuniversitario di Analisi numerica e di matematica computazionale - sede amministrativa: Università degli Studi di Bologna
- Centro interuniversitario di Cardiologia - chirurgia toracica e trapianto di organi tra Catania e Messina - sede amministrativa: Università degli Studi di Messina
- Centro interuniversitario di Chimica fisica - sede amministrativa: Università degli Studi di Trieste
- Centro interuniversitario di Chimica inorganica e sue applicazioni - sede amministrativa: Università degli Studi di Palermo
- Centro interuniversitario di Chimica per l'ambiente - sede amministrativa: Università degli Studi di Venezia
- Centro interuniversitario di Diritto civile italiano e comparato - sede amministrativa: Università degli Studi di Campobasso
- Centro interuniversitario di Immunofarmacologia ed immunologia sperimentale - sede amministrativa: Università degli Studi di Messina
- Centro interuniversitario di Malattie endocrine e metaboliche dell'età evolutiva - sede amministrativa: Università degli Studi di Pisa

- Centro interuniversitario di Ricerca sulle reazioni pericicliche e sintesi di sistemi etero e carbocicliche - sede amministrativa: Università degli Studi di appartenenza del Direttore pro-tempore
- Centro interuniversitario di studi sulla giustizia e la cittadinanza - sede amministrativa: Università degli Studi di Messina
- Centro interuniversitario Istituto nazionale di Fisica della materia (INFIM) - sede amministrativa: Università degli Studi di Roma
- Centro interuniversitario Meridionale di ecologia marina e sue applicazioni (CIMEMSA) - sede amministrativa: Università degli Studi di Messina
- Centro interuniversitario nazionale per Le scienze del mare (CONISMA) - sede amministrativa: Università degli Studi di Genova
- Centro interuniversitario nazionale per Lo studio degli equilibri chimici e relative applicazioni (SECRA) sede amministrativa: Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- Centro interuniversitario per La medicina molecolare e biofisica applicata - sede amministrativa: Università degli Studi di Firenze
- Centro interuniversitario per La storia delle Università italiane - sede amministrativa: Università degli Studi di Bologna
- Centro interuniversitario per L'astronomia e l'astrofisica sede amministrativa: Università degli Studi di appartenenza del Direttore pro-tempore
- Centro interuniversitario per Le ricerche sulla sociologia del diritto e delle istituzioni giuridiche - sede amministrativa: Università degli Studi di Macerata
- Centro interuniversitario per L'informatica romanistica - sede amministrativa: Università degli Studi di Catania
- Centro interuniversitario per Lo studio delle cellule pigmentate normali e patologiche - sede amministrativa: Università degli Studi di Catania

- Centro interuniversitario per Lo studio delle disuguaglianze sociali - sede amministrativa: Università degli Studi di Trento
- Centro interuniversitario per Lo studio dell'oftalmopatia base dowiana del cancro alla tiroide - sede amministrativa: Università degli Studi di Messina
- Centro interuniversitario sul Varicocele - sede amministrativa: Università degli Studi di Messina

CONSORZI INTERUNIVERSITARI

- Consorzio interuniversitario nazionale per La scienza e tecnologia dei materiali - sede amministrativa: Università degli Studi di Firenze
- Consorzio interuniversitario Istituto nazionale biostrutture e biosistemi - sede amministrativa: Università degli Studi di Roma
- Consorzio interuniversitario nazionale per la ricerca oncologica - sede amministrativa: Università degli Studi di Genova
- Consorzio LABTEGNOS - sede amministrativa: Università degli Studi di Rende (Cosenza)
- Consorzio nazionale interuniversitario per " L'analisi di farmaci e composti bioattivi" - sede amministrativa: Università degli Studi di Bologna
- Consorzio nazionale interuniversitario per "Le metodologie e processi innovativi di sintesi" - sede amministrativa: Università degli Studi di Bari
- Consorzio interuniversitario su "Metodologie analitiche e controllo di qualità - sede amministrativa: Università degli Studi di Parma

97A3019

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651391) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189